

COMUNE DI POMARANCE

PROVINCIA DI PISA

1

*Regolamento per la disciplina del
Registro amministrativo delle unioni
civili*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.66 DEL
28.11.2012

IN VIGORE DAL 01.01.2013

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Il Comune di Pomarance riconosce e tutela le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e di favorire pari opportunità ed integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

Il Comune si impegna altresì ad adottare tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

2

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento e' considerata "unione civile" il rapporto tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, l'inserimento nel Registro ai sensi dei successivi articoli.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento contiene disposizioni circa l'istituzione, la disciplina e la conservazione del Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Pomarance.

ARTICOLO 4

ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Presso il Comune di Pomarance e' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili.

ARTICOLO 5

REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al Registro puo' essere chiesta da due persone maggiorenni, cittadini italiani o stranieri, legate tra loro da vincoli affettivi e che si prestino assistenza morale e materiale che siano:

- a) non legate, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
- b) residenti nel Comune di Pomarance;
- c) coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione della istanza di iscrizione nel Registro);
- d) libere o in stato di separazione legale che risulti annotato sull'atto di matrimonio;
- e) non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile.

3

Le iscrizioni al Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA ISCRIZIONE

Al termine della istruttoria, in una data concordata tra l'ufficio comunale competente ed i richiedenti, l'iscrizione al Registro viene effettuata alla presenza degli interessati: ai medesimi viene contestualmente rilasciata la certificazione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

CANCELLAZIONE

Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.

Ciascuno dei componenti l'unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio comunale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendone la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.

L'ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal Registro.

L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro e per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione nei termini indicati, l'Ufficio competente provvede alla cancellazione di ufficio.

Il provvedimento di cancellazione, che viene tempestivamente notificato agli interessati, costituisce provvedimento definitivo non suscettibile di ricorso amministrativo in via gerarchica.

La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti per il fatto di essere iscritti nel Registro in argomento.

L'ufficio competente segnala la violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti agli altri uffici comunali che provvedono alle dichiarazioni di decadenza dai benefici di rispettiva competenza.

I provvedimenti di decadenza dai benefici costituiscono provvedimenti definitivi non suscettibili di ricorso amministrativo in via gerarchica.

ARTICOLO 8

EFFETTI DELLA ISCRIZIONE

Nelle more dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia da parte del Legislatore nazionale la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

In tale prospettiva, la disciplina contenuta nel presente atto non interferisce e non produce effetti in contrasto con i vigenti regolamenti di stato civile ed anagrafe, con le norme del diritto di famiglia e con ogni altra norma civilistica e con provvedimenti adottati da qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 9

UFFICIO COMPETENTE E MODALITA' OPERATIVE

L' Ufficio comunale competente alla tenuta del Registro amministrativo delle unioni civili viene individuato nell' ufficio anagrafe.

Il Registro e' tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzatoria degli organi competenti.

Il Responsabile di settore in cui e' inquadrato l'ufficio competente approva con proprio provvedimento lo schema del Registro da tenere e la modulistica necessaria per tutti gli adempimenti previsti ed individua altresì l'addetto all'ufficio responsabile dei procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione.

Il Registro prima di essere utilizzato viene numerato e vidimato a cura del Segretario Generale.

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio di Polizia Municipale sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tempestivamente la propria

collaborazione all'istruttoria del procedimento di iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.

Allo stesso modo gli uffici comunali ed in particolare l' Ufficio di Polizia Municipale comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente, all'ufficio competente le notizie di cui siano eventualmente venuti in possesso nell'esercizio delle funzioni istituzionali circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio dei procedimenti di cancellazione o di modifica dei dati annotati sul Registro.

ARTICOLO 10

CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge ed a richiesta dei componenti l'unione civile l'ufficio puo' rilasciare certificazione di "iscrizione nel Registro amministrativo delle unioni civili".

La certificazione de qua e' rilasciata per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e/o benefici previsti e disciplinati da atti della Amministrazione Comunale di Pomarance.

ARTICOLO 11

CESSAZIONE DELLA UNIONE CIVILE PER VOLONTA' DEI SUOI COMPONENTI

In caso di cessazione della unione civile per volontà dei suoi componenti, i medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, sono obbligati a comunicare tempestivamente l'evento all' ufficio competente che provvederà ad annotare sul Registro l'avvenimento.

In caso di comunicazione disgiunta il Comune provvederà a darne avviso all'altro componente.

La mancata comunicazione della cessazione ed il successivo accertamento di tale circostanza da parte degli uffici comunali sono disciplinati e sanzionati ai sensi dell'articolo 6, commi V e VI, del presente Regolamento.

ARTICOLO 12

NORME IN MATERIA DI PRIVACY

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili vengono effettuati in ossequio alle disposizioni contenute nel D. LGS. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro e', comunque, sempre consentita agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza, alle Autorità Giudiziarie ed alle Forze dell'Ordine.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2013.

INDICE

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITA'.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

ARTICOLO 4 ISTITUZIONE DEL REGISTRO.

ARTICOLO 5 REQUISITI DI ISCRIZIONE.

ARTICOLO 6 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA ISCRIZIONE

ARTICOLO 7 CANCELLAZIONE

ARTICOLO 8 EFFETTI DELLA ISCRIZIONE.

ARTICOLO 9 UFFICIO COMPETENTE E MODALITA' OPERATIVE.

ARTICOLO 10 CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO.

ARTICOLO 11 CESSAZIONE DELLA UNIONE CIVILE PER VOLONTA' DEI SUOI COMPONENTI.

ARTICOLO 12 NORME IN MATERIA DI PRIVACY.

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE.